



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 16/06/2015 ed estinto anticipatamente in data 10/06/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, in applicazione del criterio proporzionale lineare, di complessivi € 1.653,45 a titolo di "commissioni di istruttoria a favore della banca mandataria" e di "commissioni intermediario del credito".

Chiede altresì il rimborso degli interessi legali a far data dalla estinzione anticipata, nonché la condanna alla refusione delle spese legali sostenute, quantificate in € 250,00.

Costitutosi l'intermediario ha eccepito:

- la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale "per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito" ha percepito il compenso illustrato nel contratto, come risulta da fattura allegata agli atti *sub* all. 4; riporta inoltre alcuni precedenti dei Collegi territoriali che hanno affermato la natura *up-front* dell'attività remunerata dalla voce commissionale in questione;
- la non rimborsabilità, del pari, delle spese amministrative e forfettarie sostenute dal cliente che remunerano tutte le attività compiute nella fase di erogazione del prestito, come delineato espressamente nella relativa clausola contrattuale;
- il rimborso, in sede di anticipata estinzione, degli interessi e della quota non maturata delle commissioni dovute "per l'attività di incasso rate e post erogazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pari ad € 771,30 (...) nonché ... delle spese richieste dall'ente pensionistico per un importo pari a € 142,62 (...)", calcolati secondo il criterio proporzionale contrattualmente previsto all'art. 4;

- l'eventuale rimborsabilità degli interessi legali solo dalla data del reclamo al saldo, e non dalla data di estinzione del contratto;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, non documentate, non essendo necessario il conferimento di mandato ad un difensore per il procedimento dinanzi all'ABF.

Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente richiama i principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019 resa nella causa C-383/18.

Inoltre, contesta la eccepita natura *up-front* delle commissioni di istruttoria e di quelle per l'intermediario del credito, remunerative di "*attività eterogenee di natura sia up front che recurring*" (richiama, sul punto, alcuni precedenti ABF).

Insiste quindi per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati



orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo reclamate, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che debba riconoscersi natura *up front*, alle commissioni di istruttoria previste in favore della mandataria, in quanto remunerative di attività preliminari e propedeutica alla concessione del finanziamento dettagliatamente descritte in contratto (cfr. in termini Collegio Bari, n. 14965/2019).

Natura parimenti *up front* deve riconoscersi alla commissione dovuta all'intermediario del credito, in quanto nella specie risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, la cui attività è puntualmente descritta nel contratto, che la circoscrive espressamente alla fase preliminare della concessione del prestito (cfr. Collegio Bari, n. 17126/2019). La resistente ha, inoltre, allegato la fattura emessa dall'intermediario, riportante una provvigione coincidente con quella indicata in contratto.

Tali voci di costo, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019 resa in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, devono essere rimborsata al cliente secondo il metodo di riduzione proporzionale utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,30%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	B. comm. Istr. mandataria (up front)	€ 2.087,28	€ 1.252,37	€ 799,38	<input type="radio"/>	€ 799,38	
<input type="radio"/>	F. comm. Interm. Credito (up front)	€ 669,00	€ 401,40	€ 256,21	<input type="radio"/>	€ 256,21	
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00	
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.055,59
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.055,59, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS